

## Approvato DDL Gelli sulla responsabilità medica: cosa cambia?

**Autore:** Redazione

**In:** Focus

### Appena Approvato il

**Ddl Gelli** recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

**Nuovi Istituti** a tutela del paziente che si presume danneggiato, forme più agevoli di **risarcimento del danno da malasanità**, attenuazione della responsabilità del medico contro la **c.d. medicina difensiva**.

La nuova legge sulla **Responsabilità Medica** incide numerosi aspetti della sanità italiana, in un’ottica di miglioramento complessivo del sistema in termini di **efficienza e certezza**. Basti pensare all’obbligo di assicurazione civile che incomberà su tutti gli operatori sanitari, nonché sulle strutture stesse.

Ma passiamo in rassegna le principali novità introdotte.

### Garante per il diritto alla salute

**Il Garante per il diritto alla salute** è stato introdotto per sorvegliare l'andamento qualitativo del Sistema Sanitario Nazionale. I cittadini infatti potranno segnalargli eventuali malfunzionamenti del sistema, soprattutto in merito alla mancata osservanza dei Lea, i c.d. Livelli essenziali di assistenza.

Sono stati istituiti anche altri due organi:

- **Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente**, a livello regionale;
- **Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità**.

## **Conciliazione stragiudiziale**

Nuovo **obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale**, a pena di improcedibilità dell'azione processuale per il risarcimento del danno, al fine di favorire la deflazione del contenzioso. La soluzione stragiudiziale potrebbe risultare interessante anche per i pazienti stessi, che potrebbero così ottenere un risarcimento più immediato. Ovviamente, la **convenienza** sarà sempre da valutarsi in relazione al singolo caso di specie, essendo in gioco un diritto fondamentale della persona, ossia quello alla salute ex art. 32 Cost.

## **Obbligo assicurativo e Fondo di Garanzia**

Ogni medico, che sia un **dipendente privato o un libero professionista**, è d'ora in poi obbligato a dotarsi di una **assicurazione civile** a copertura dei danni recati a terzi. Soggette al medesimo onere, poi, sono tutte le strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica.

Nei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di **insolvenza** delle stesse, interverrà a risarcire il danno ai pazienti il c.d. **Fondo di Garanzia**. Lo stesso sarà alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.

### **Responsabilità del Medico: cosa cambia d'ora in poi**

Importantissime novità sono state poi introdotte sul tema della **responsabilità, civile e penale, del medico**. Per comprendere la portata della nuova riforma, tuttavia, sarebbe opportuno conoscere quali siano state le prerogative della precedente disciplina vigente, ossia la **Legge Balduzzi**, nonché essere consapevoli quanto la **giurisprudenza della Cassazione** abbia nel tempo informato la materia.

La Legge Gelli, infatti, si pone quasi come un atto di **ufficializzazione** di orientamenti e previsioni già conosciute, ma magari rimaste incomplete sotto alcuni aspetti o completamente inesprese.

In particolare, il medico sarà tenuto in via generale a rispondere per i **danni cagionati solo in via extracontrattuale**, sempre che non venga dimostrata la presenza di un contratto stipulato tra medico

stesso e paziente, o a meno che non si tratti di libero professionista del settore privato.

Sul versante penalistico, invece, è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale, il **590-sexies** (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). Questo abbandona formalmente e definitivamente la **distinzione tra colpa grave e colpa lieve** del medico. Infatti, la soglia di punibilità dell'imperizia è stata alzata direttamente alla colpa grave. Centrale, però, sarà la prova di aver osservato le linee guida o le **buone pratiche assistenziali**. Per approfondire la materia, leggi gli approfondimenti qui di sotto.

- Sull'argomento, leggi anche: Responsabilità Medica e Ddl Gelli, regole di condotta del medico, cosa sono?
- Per approfondire, leggi: Responsabilità medica, colpa lieve o colpa grave?

Sabina Grossi

<https://www.diritto.it/approvato-ddl-gelli-sulla-responsabilita-medica-cosa-cambia/>